

RAPPORTO

della Commissione speciale del Codice della scuola
sul messaggio 6 giugno 1950 concernente l'istituzione di scuole
d'arti e mestieri (scuole-laboratorio) e della scuola tecnica cantonale

(del 4 luglio 1950)

Nel novembre dello scorso anno 1949 il Dipartimento della pubblica educazione, preso atto del fatto che la nostra Commissione non aveva ancora portato a termine i lavori attorno al progetto di codice scolastico, già però quasi completamente esaminato ed approvato in due sessioni tenute ad Airolo nel luglio-agosto 1946, e ad Ascona nell'ottobre dello stesso anno, considerato che allo stesso Dipartimento premeva di poter con una certa rapidità risolvere almeno i problemi che si riconnettono alla organizzazione della scuola cantonale dei capimastri, delle scuole d'arti e mestieri ed all'insegnamento da impartire alla nostra gioventù dal 14 al 15esimo anno di età, ci sottoponeva tre progetti sui quali intendeva avere la nostra opinione prima di presentarli al Consiglio di Stato.

Va notato che i temi riferentesi a questi oggetti erano già stati vagliati nella sessione di Ascona. Siccome dal 1946 erano passati diversi anni senza che la Commissione avesse potuto chiudere i suoi lavori poichè non erano state prese decisioni definitive sull'art. 5 e sulle questioni relative all'appellabilità delle decisioni dipartimentali e governamentali nella complessa materia scolastica, la Commissione comprese il desiderio del capo del Dipartimento, che per la situazione così creatasi e per un mutato atteggiamento dipartimentale, frutto di rinnovato studio della materia, dimostrava la opportunità dei nuovi progetti. La Commissione li prendeva in esame nella sessione di Locarno, tenuta come detto nel novembre 1949, ed a maggioranza accordava il suo consenso preliminare ai progetti stessi.

In successive sedute del 15 e del 16 maggio 1950 la Commissione riprendeva in esame i primi due progetti ripresentati dal Dipartimento come emananti dal Consiglio di Stato, ed accettava in via definitiva i due primi progetti. Essa apportava però agli stessi diverse varianti. Alcune risultarono concordate con il capo del Dipartimento; qualche altra invece, di cui parleremo più sotto, venne da questi combattuta e mantenuta in via definitiva dalla Commissione nella sua seduta del 13 giugno.

Il relatore non intende per nulla parafrasare il messaggio governativo del 6 giugno 1950, poichè in larga parte riferisce lo sviluppo delle discussioni avvenute nel seno della Commissione e l'esposizione — potremmo dire — del concorde lavoro e della mutua comprensione con il capo del Dipartimento della pubblica educazione.

I motivi che determinano la necessità di accogliere subito, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, questi progetti per rendere possibile organizzare il nuovo assetto della scuola tecnica cantonale e dare sede legislativa definitiva alla materia istituyente le scuole d'arti e mestieri sono esaurientemente spiegati nel messaggio e condivisi dalla maggioranza della Commissione.

Nè qui vale ripetere argomenti che sono anche — almeno per quanto concerne la scuola d'arti e mestieri — noti alla grande maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

La Commissione (non essendo in grado di presentare il nuovo Codice della scuola e non essendo lo stesso ancora stato accettato in via definitiva, anche

perchè necessiterà una seconda lettura per i numerosi cambiamenti di persone intervenuti in seno alla Commissione, cosicchè pochissimi sono i membri che ne sono ancora al corrente) ha deciso a due riprese, nelle sue ultime sedute, di limitarsi per intanto a domandare alla Sovrana Rappresentanza l'approvazione dei due decreti legislativi di cui al messaggio del 6 giugno u.s. impegnandosi di riferire al più presto — ancora prima della fine della sessione primaveraile — sul messaggio n. 239 del 13 giugno 1950, concernente il prolungamento dell'obbligo scolastico sino al 15esimo anno di età. Spera inoltre la Commissione di poter ancora prima della fine dell'anno, presentare al Gran Consiglio il nuovo Codice della scuola riveduto e corretto.

Ciò premesso, occorre ora brevemente parlare delle aggiunte che devono essere apportate ai due decreti e poi esporre brevemente i motivi delle divergenze che esistono fra Commissione e Consiglio di Stato sul decreto che istituisce le scuole d'arti e mestieri. Intanto occorre prendere atto in via preliminare che tutti e due i decreti legislativi devono ricevere alla fine un articolo di questo identico tenore:

« Il presente decreto, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

§. Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore ».

Tale aggiunta non costituisce divergenza, è concordata anzi con il capo del Dipartimento della pubblica educazione: per il primo progetto di decreto legislativo diventerà l'art. 13 e per il secondo (scuola tecnica cantonale) l'art. 10.

La Commissione nell'esame dell'art. 9 ha lungamente dibattuta la questione del sussidio che lo Stato deve accordare alle spese di costruzione, di riattamento e di ampliamento degli edifici destinati alle scuole d'arti e mestieri e per l'acquisto del terreno sul quale l'edificio deve sorgere.

Le ultimissime decisioni della Sovrana Rappresentanza erano troppo precise e vicine per non essere presenti alla memoria dei membri della Commissione. Essi non potevano infatti dimenticare quanto era stato proposto dalla Commissione della Gestione ed approvato dal Gran Consiglio in una delle ultime sue tornate. E se per la scuola d'arti e mestieri di Bellinzona, con unanime consenso, la Sovrana Rappresentanza aveva accordato un sussidio del 50 % per la costruzione dell'edificio stanziando inoltre una determinata sovvenzione per l'acquisto del terreno, non si sarebbe compreso come di queste percentuali si sarebbe ancora potuto discutere quando a suo tempo sarà venuto il momento di sovvenzionare le altre scuole che, a tenore dell'art. 1 del decreto, il Consiglio di Stato istituirà senza necessità di ottenere l'approvazione del Gran Consiglio.

Quanto si è fatto per Bellinzona ed assicurato per Lugano deve, per legge, essere assicurato agli altri centri che sentiranno la necessità di avere una di queste scuole, senza dar luogo a nuove discussioni.

Ecco perchè la Commissione non ha potuto accogliere il tenore dell'art. 9 del progetto di decreto presentato dal Governo ed a forte maggioranza (più di due terzi) propone di accogliere invece il seguente:

« Art. 9. — Lo Stato contribuisce nella misura del 50 % alle spese, ecc. ecc. come al progetto governativo.

Aggiunta: le spese per l'acquisto del terreno destinato alla scuola potranno essere sussidiate fino ad un massimo del 50 % e l'importo non potrà sorpassare il 10 % del costo totale della costruzione ».

Per il progetto di decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola tecnica cantonale, d'accordo con il rappresentante del Consiglio di Stato, onorevole Galli, la Commissione, dopo nuovo esame della materia nella seduta

del 13 giugno u.s., vi propone lo stralcio del § dell'art. 8 delle disposizioni transitorie.

Così esposte brevemente le ragioni della Commissione a completazione del messaggio governativo, vi proponiamo di dare il vostro voto ai due progetti che vi sono sottoposti con il messaggio n. 236 del Consiglio di Stato del 6 giugno 1950 con le modifiche ed aggiunte di cui al presente rapporto.

*p. la Commissione speciale
del Codice della scuola:*

relatore: avv. F. Borella, presidente
Borella A. — Bottani — Fedele —
Merlini — Pellegrini P. — Pini A.
— Verda P. — Zeli

